



Foggia, li **19/12/2012**

Prot. n° **1237**

Alle Imprese Edili
Ai Consulenti del Lavoro
LORO SEDI

Oggetto: Ritenute fiscali sulle somme versate alla Cassa Edile. NUOVA DISCIPLINA

A seguito dell'entrata in vigore del DM 27/10/2009, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2012 le imprese dovranno includere nella retribuzione del lavoratore imponibile, ai fini delle ritenute fiscali, non solo – come finora è avvenuto – la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.

Resta invariata la non assoggettabilità fiscale della quota parte del contributo Cassa Edile destinata alla copertura degli oneri di gestione della Cassa medesima e degli oneri per le integrazioni salariali nei casi di malattia ed infortunio.

Alla luce di quanto premesso, al fine di rendere possibili i conguagli fiscali relativi ai redditi 2012, nonché gli adempimenti tributari mensili dell'anno 2013, si comunica che la scrivente Cassa Edile ha quantificato nello **0,59%** l'incidenza percentuale sul monte salari dichiarato (e versato) nell'anno 2012 della spesa complessiva per assistenze sanitarie e non sanitarie, soggetta – per quanto detto – ad imposizione Irpef. La predetta misura percentuale, applicata all'imponibile Cassa Edile di ciascun lavoratore, andrà ad aumentare la base imponibile del lavoratore medesimo ai soli fini IRPEF.

Le imprese edili devono, quindi, effettuare il relativo conguaglio fiscale, entro e non oltre il **28 febbraio 2013**, per i conseguenti adempimenti fiscali. Inoltre, potranno applicare la medesima aliquota, in acconto, anche per tutto il 2013, fermo restando l'eventuale conguaglio da effettuarsi nell'annualità successiva, sulla base della effettiva aliquota che sarà, tempestivamente, comunicata previa quantificazione in sede di bilancio.

Gli Uffici della Cassa Edile di Capitanata restano a disposizione per ogni, eventuale, chiarimento.

Distinti saluti

Il Direttore
Dott. **Franco Marseglia**